



**Tax Newsletter n. 7 –  
luglio 2021**

- 1. D.L. n. 99/2021: le principali novità fiscali:**
  - 1.1 Proroga della sospensione della riscossione fino al 31.08.2021.**
  - 1.2 Sospensione del programma cashback e incremento del credito d'imposta sulle commissioni per gli esercenti.**
  - 1.3 Semplificazione e rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini".**
- 2. Anticipo del recupero IVA in caso di mancato pagamento: Assonime analizza le criticità della norma del Decreto Sostegni bis.**

- 3. La Corte di Giustizia Europea si pronuncia sulla natura dell'attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento.**
- 4. Riforma fiscale e della riscossione: diverse ipotesi allo studio.**

## 1. D.L. n. 99/2021: le principali novità fiscali.



Lo scorso 30.6.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge n. 99/2021 che introduce alcune misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e sostegno alle imprese.

Il nuovo provvedimento è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Di seguito si sintetizzano le principali novità fiscali:

### 1.1 Proroga della sospensione della riscossione fino al 31.8.2021.

In data 30.6.2021, con l'entrata in vigore del nuovo decreto legge n. 99/2021, l'attività di riscossione è stata ulteriormente rinviata dal 30.6.2021 al 31.8.2021.



L'art. 2 di tale decreto modifica:

- (a) **l'art. 68, comma 1, del decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020) relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.**

La sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021<sup>1</sup> riguarda le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:

<sup>1</sup> Da notare che per le persone fisiche che alla data del 21.2.2020 avevano la residenza o sede operativa nei comuni individuati come zona rossa (alcuni comuni della Lombardia e un comune del Veneto) e i



- (i) cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione;
- (ii) accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- (iii) avvisi di addebito emessi dall'INPS;
- (iv) atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione;
- (v) ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
- (vi) accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30.9.2021.

Si fa presente, poi, che, per effetto del richiamo operato dal d.l. n. 18/2020, fino al 31.8.2021 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché le procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione;

**(b) l'art. 145, comma 1, del decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020), riguardante la sospensione della compensazione tra crediti d'imposta e debito iscritto a ruolo.**

Il d.l. n. 99/2021 proroga anche il termine, scaduto il 30.4.2021, di sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo prevista ai sensi dell'art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973.

Tale articolo stabilisce che in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta.

Al fine di non penalizzare i contribuenti sotto il profilo della liquidità finanziaria, è prevista la sospensione, fino al 31.8.2021, della possibilità di operare detta compensazione su iniziativa dell'Agenzia delle Entrate;

---

soggetti diversi dalle persone fisiche che alla medesima data avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini della sospensione decorrono dal 21.2.2020.

(c) **l'art. 152, comma 1, del decreto Rilancio, relativo alla sospensione dei pignoramenti e delle pensioni.**

Viene prorogata al 31.8.2021 anche la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1.9.2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).



**Tale rinvio al 31.8.2021** della sospensione delle attività di riscossione e di notificazione delle cartelle, disposta dal d.l. n. 99/2021, **non riguarda le rate 2020 della rottamazione-ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata UE**; i contribuenti interessati **dovranno provvedere al versamento delle rate entro il 31.7.2021**. In tal caso potranno beneficiare del periodo di tolleranza di cinque giorni e il versamento potrà avvenire entro il termine ultimo del 9.8.2021.

Le rate in scadenza nel 2021, invece, potranno essere corrisposte entro il 30.11.2021.

## 1.2 Sospensione del programma cashback e incremento del credito d'imposta sulle commissioni per gli esercenti.



Il nuovo d.l. n. 99/2021 sospende momentaneamente il cashback ma incrementa il credito d'imposta sulle commissioni relative ai pagamenti elettronici addebitate agli esercenti e professionisti che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico entro il 30.6.2022.

Tale decreto sospende, infatti, sia il cashback che il supercashback per il secondo semestre 2021.

Con il congelamento di tale misura il risparmio per le casse dello Stato viene stimato in circa 1,7 mld di euro per il 2021 e tali fondi accantonati verranno dedicati alla riforma degli ammortizzatori sociali.

Si ricorda che l'agevolazione – al momento solo sospesa - consentiva di ottenere un rimborso fino a 150 euro ogni sei mesi e 300 euro l'anno su quanto pagato cashless. Era previsto anche un super “premio” di euro 1.500 concesso ai primi 100.000 cittadini che collezionavano il maggior numero di transazioni tracciate.

Lo scopo del cashback era quello di spingere gli italiani a usare il più possibile i pagamenti digitali in favore del tracciamento.

Tuttavia tale misura ha mostrato evidenti limiti!

Difatti, i dati indicati sul portale IO Italia hanno evidenziato che su 745 milioni di transazioni elaborate, il 21% riguarda spese tra i 25 euro e i 50 euro, mentre solo il 16% dei pagamenti tracciati attiene ad acquisti di importo superiore a 50 euro.

Peraltro, il Governo ha reso noto che non vi è stata alcuna evidenza oggettiva della maggiore spinta all'uso dei pagamenti elettronici.

La sospensione del cashback dovrebbe essere finalizzata alla necessità di rimodulare e correggere le criticità individuate quali, tra tutte, le falsificazioni legate alle micro transazioni.



Lo stop non riguarda chi ha già aderito all'agevolazione: chi ha maturato il diritto al rimborso per il primo semestre 2021 riceverà, seppur in ritardo rispetto alle previsioni originarie, il rimborso sul conto indicato in fase di registrazione.

I rimborsi del primo semestre 2021 saranno erogati entro il 30.11.2021 e il medesimo slittamento è previsto per il supercashback da euro 1.500,00.

A fronte di tale sospensione il Governo ha incrementato dal 30% al 100% il credito d'imposta per gli esercenti e professionisti, con ricavi o compensi fino a 400 mila euro che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico entro il 30.6.2022.

L'art. 1, comma 11, del d.l. n. 99/2021 istituisce, poi, un nuovo credito d'imposta per gli esercenti attività di impresa e per i professionisti che, tra il 1.7.2021 e il 30.6.2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono pagamenti elettronici per il collegamento con i registratori telematici. Tale credito è pari a una percentuale della spesa sostenuta per tale acquisto, noleggio o utilizzo, nel limite massimo di 160 euro di spesa per beneficiario, nelle seguenti misure:

- pari al 70% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta precedente non superiori a 200.000 euro;
- pari al 40% per chi ha ricavi compresi fra 200.000 e 1 milione di euro;
- pari al 10% per chi ha ricavi superiori a 1 milione di euro ma inferiori a 5 milioni.

Se questi soggetti, inoltre, nel 2022 si collegheranno ai sistemi di trasmissione quotidiana dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, riceveranno un ulteriore tax credit, con tetto a 430 euro e con percentuale che impatta progressivamente dal 100% al 40% in rapporto al fatturato generato.

### **1.3 Semplificazione e rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”.**

Con il nuovo d.l. n. 99/2021 vengono rifinanziati gli incentivi sull'acquisto dei beni strumentali da parte di piccole e medie imprese previsti dalla “Nuova Sabatini”.

Si ricorda che tale agevolazione è messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese, accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e sostenere gli investimenti per acquistare

o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Nello specifico consiste nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il MISE, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti da tale misura, nonché di un contributo da parte del MISE rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

Con il nuovo decreto è previsto che, al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il MISE, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data anteriore al 1.1.2021, per le quali sia stata già erogata la prima quota di contributo, può procedere, ad erogare le successive quote di contributo spettanti, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiare, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento e nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa. Inoltre, la spesa per tale misura agevolativa è stata integrata di euro 425 milioni per l'anno 2021.

Prontamente, il MISE con il decreto direttoriale del 2.7.2021 ha disposto, a partire dalla data dal 30.6.2021, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi e l'accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di giugno 2021 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse finanziarie.

## **2. Anticipo del recupero IVA in caso di mancato pagamento: Assonime analizza le criticità della norma del Decreto Sostegni bis.**



Il decreto Sostegni bis (d.l. 25.5.2021, n. 73), in corso di conversione, ha introdotto un'importante novità in tema di variazioni dell'imponibile IVA e dell'imposta conseguenti al mancato pagamento.

Difatti, l'art. 18 di tale decreto ha apportato all'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 una rilevante modifica anticipando la possibilità di recupero dell'Iva per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di clienti che non hanno pagato l'importo dovuto in quanto insolventi o sottoposti a procedure concorsuali.

In particolare, il decreto Sostegni bis prevede che l'operatore possa recuperare l'IVA versata mediante detrazione, previa registrazione nel registro degli acquisti *ex art 25* del d.P.R. n. 633/1972, quando il debitore:

- (i) è assoggettato a una procedura concorsuale o è avvenuta l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942, o infine è avvenuta la pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, del R.D. n. 267/1942;
- (ii) è sottoposto a procedure esecutive individuali.

Nel primo caso, il recupero mediante la detrazione è ora ammesso a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una di tali procedure mentre prima era necessario aspettare la definizione delle stesse. Nel secondo caso il recupero resta subordinato all'infruttuosità della procedura.

L'anticipazione del momento in cui il contribuente ha la possibilità di recuperare l'imposta con il meccanismo della variazione in diminuzione e della conseguente detrazione anticipa anche il termine ultimo entro il quale può essere effettuato tale recupero.

L'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto stesso è sorto. Conseguentemente, a seguito della riforma, tale diritto può aver luogo con la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la procedura viene avviata.

Qui, secondo Assonime, emerge la prima criticità della norma.

Con la circolare n. 17 del 2021 Assonime stigmatizza l'anticipazione del termine ultimo entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione e ritiene più opportuno – attesa la provvisorietà della perdita e l'eventualità di una variazione in aumento nel caso in cui la procedura dovesse avere un esito positivo in tutto o in parte - che in sede di conversione il legislatore lasciasse al contribuente la facoltà di rinviare la variazione in diminuzione fino alla conclusione della procedura evitando così l'anticipazione del termine di decadenza del diritto di recupero.

Un'ulteriore problematicità viene evidenziata da Assonime nella parte in cui tale norma non ne consente l'applicazione alle procedure concorsuali avviate prima della sua entrata in vigore.

Secondo l'Associazione anche questo aspetto andrebbe riconsiderato, poiché così facendo *“si viene a precludere il recupero dell'imposta proprio per le situazioni di crisi innescate dell'emergenza sanitaria, e cioè proprio per quelle situazioni che dovrebbero aver suggerito l'adozione di tale importante misura diretta a favorire la liquidità delle imprese”*. Con la conversione in legge del decreto Sostegni bis si vedrà se le correzioni auspiccate da Assonime sono state recepite.

### **3. La Corte di Giustizia Europea si pronuncia sulla natura dell'attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento.**

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-182/2020 del 3.6.2021, ha messo un punto alla querelle sulla natura dell'attività posta in essere dopo la dichiarazione di fallimento.



La CGE ha chiarito che tale attività ha natura economica anche se le operazioni effettuate successivamente all'avvio della procedura concorsuale risultano esclusivamente finalizzate a liquidare gli attivi a beneficio dei creditori.

Tale interpretazione della CGE ha effetti sull'IVA non dovendosi procedere alla rettifica dell'imposta detratta sugli acquisti dei beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione di fallimento stessa.

La Corte ha osservato che solo le attività aventi carattere economico sono soggette a Iva, in linea con l'art. 2, par. 1, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE, che considera imponibili le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

Pertanto, se risultasse che, a partire dall'avvio della procedura fallimentare, non può più essere svolta alcuna attività economica, da detto momento non potrebbero neppure più essere effettuate operazioni imponibili idonee a consentire l'esercizio della detrazione, con il conseguente obbligo, da parte del debitore fallito, di rettificare in favore dello Stato l'Iva già detratta sulle operazioni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in applicazione degli artt. da 184 a 186 della Direttiva n. 2006/112/CE.

L'art. 9, par. 1, primo comma, della Direttiva n. 2006/112/CE definisce la soggettività passiva d'imposta in funzione dell'esercizio, in modo autonomo, di un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati della medesima.

Ad avviso della Corte, poiché l'attività deve essere considerata di per sé, indipendentemente dagli scopi perseguiti o dai risultati raggiunti, la mera circostanza che l'avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un soggetto passivo modifichi, in virtù delle modalità previste dal diritto nazionale, la finalità delle operazioni attive, che non comprendono più la gestione corrente dell'impresa, ma riguardano unicamente la sua liquidazione ai fini dell'estinzione dei debiti seguita dal suo scioglimento, non può, di per sé, incidere sulla natura economica delle operazioni effettuate.

Tale interpretazione è giustificata anche dal principio di neutralità fiscale che impedisce che due operazioni simili vengano trattate diversamente dal punto di vista dell'Iva.

Pertanto, finché l'impresa continua ad esercitare la propria attività durante la procedura fallimentare la stessa è in concorrenza con altri soggetti passivi che forniscono prestazioni analoghe, conseguentemente tali operazioni devono subire il medesimo trattamento Iva.

#### **4. Riforma fiscale e della riscossione: diverse ipotesi allo studio.**

Due importanti riforme che potrebbero essere messe in atto nei prossimi mesi sono quella



fiscale e della riscossione. Difatti, entro la fine del mese di luglio dovrebbe essere varata la legge delega di riforma fiscale che dovrebbe contenere - il condizionale è d'obbligo - anche il restyling del sistema della riscossione.



Le ipotesi allo studio della riforma fiscale riguardano:

**(a) l'assorbimento dell'IRAP nell'IRES.**

L'idea è quella di abrogare l'imposta regionale sulle attività produttive e trasformarla in un'addizionale della tassazione delle imposte sul reddito. Tale proposta è giustificata dal fatto che, a seguito del riconoscimento della deduzione del costo dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, la base imponibile IRAP è molto vicina al reddito d'impresa. Tale modifica potrebbe ridurre la pressione fiscale delle imprese personali e alleggerire gli oneri amministrativi per le imprese soggette all'IRES;

**(b) la rateizzazione della seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi.**

In base alla normativa attuale, entro il 30.6 dell'anno successivo a quello di riferimento deve essere versato il saldo e la prima rata di acconto dell'anno successivo. È possibile, però, rateizzare le somme dovute in sei rate di uguale importo. La seconda rata di acconto va, invece, versata in un'unica soluzione entro il 30.11, senza possibilità di richiedere una rateizzazione.

Ciò significa che i soggetti esercenti un'attività economica devono:

- (i) versare la sesta e ultima rata del saldo e dell'acconto entro il 16.11;
- (ii) versare in un'unica soluzione la seconda rata dell'acconto entro il 30.11.

Il progetto di riforma riguarda appunto la possibilità di rateizzare anche tale seconda rata dell'acconto a vantaggio di imprese e professionisti che potrebbero spalmare le imposte dovute su un intero anno;

**(c) la modifica della struttura dell'IRPEF.**

L'obiettivo, in tal caso, è quello di abbassare l'aliquota media effettiva, con riguardo in particolare ai contribuenti rientranti nella fascia di reddito 28.000 – 55.000 euro;

**(d) la reintroduzione dell'IRI.**

Sull'introduzione di un'imposta sul reddito delle imprese, introdotta nel 2017 ma mai entrata in vigore, se ne discute da anni.

Tale sistema di tassazione su base opzionale, applicabile alle imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria e società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, prevedeva una aliquota fissa del 24% limitatamente all'utile che l'imprenditore decideva di mantenere all'interno dell'azienda e destinare alla sua attività.

Le aliquote progressive IRPEF, calcolate sulla base dei redditi aziendali dal 23% al 43%, non si sarebbero applicate quindi sulla parte di utili reinvestiti in azienda, ma solo sulle somme prelevate dal titolare di partita IVA, ossia la “remunerazione” del professionista o dell’impresa.

Se ne torna ora a parlare con il fine di introdurre nell’ambito della riforma fiscale 2021 una differenziazione in merito alla tassazione del reddito d’impresa prelevato dall’imprenditore o dai soci e di quello mantenuto in azienda.

Il restyling della riscossione dovrebbe, invece, prevedere:

(a) **il discarico automatico delle cartelle di pagamento affidate da cinque anni all’agente della riscossione non più riscuotibili ma presenti solo sulla carta.**

Sul punto, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha manifestato la necessità di stralciare i crediti inesigibili in modo da ottenere un alleggerimento del magazzino dei crediti da gestire e indirizzare le azioni per la riscossione nei confronti di soggetti che hanno effettivamente maggiori possibilità di pagamento. Tale richiesta è stata avanzata anche dalla Corte dei Conti;

(b) **la cancellazione o riduzione dell’aggio di riscossione** ossia il compenso spettante per l’attività di riscossione, reo di aver determinato un rilevante accumulo di crediti non riscossi.

Al riguardo la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 120 del 10.6.2021, ha puntato il dito sull’aggio di riscossione sostenendo la necessità di valutare se l’aggio conservi ancora *“una sua ragion d’essere - posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un’attività oramai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati - o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema”*;

(c) **un intervento sugli interessi di mora** ossia quegli interessi che vengono applicati scaduto infruttuosamente il termine di sessanta giorni per il pagamento della cartella di pagamento.

Anche tale elemento che compone la cartella risulta eccessivamente gravoso per il contribuente inadempiente già in difficoltà finanziaria e, pertanto, se ne auspica la riforma.



Lo Studio legale tributario **La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese e delle persone fisiche, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali e difesa nelle sedi giudiziarie di merito e di legittimità, operazioni societarie straordinarie e di M&A, perizie di stima e valutazioni di aziende, revisione legale e consulenza tecnico-contabile, consulenza ed assistenza, di natura sostanziale e processuale, in materia di diritto civile e penale nonché di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

Il metodo utilizzato per la consulenza e la difesa in giudizio è incentrato sulla relazione "personalizzata" con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche ed è sempre caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



*La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.*



LA COMMARA & PARTNERS  
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

**Edizione a cura dei professionisti:**

**Avv. Roberta Dorotea Roscigno**

**Avv. Emilio Costarella**

**Avv. Maria Paola Ferraro**

**Dott. Valentina Lupi**

**Dott. Francesco Santori**

**Dott. Elena Santori**



LA COMMARA & PARTNERS  
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

**CONTATTI:**

[r.rosigno@studiolacommara.it](mailto:r.rosigno@studiolacommara.it)

[e.costarella@studiolacommara.it](mailto:e.costarella@studiolacommara.it)

[p.ferraro@studiolacommara.it](mailto:p.ferraro@studiolacommara.it)

[v.lupi@studiolacommara.it](mailto:v.lupi@studiolacommara.it)

[f.santori@studiolacommara.it](mailto:f.santori@studiolacommara.it)

[e.santori@studiolacommara.it](mailto:e.santori@studiolacommara.it)